

LE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLA DISCIPLINA DELLA MESSA ALLA PROVA

di Elena Banchi

(*Magistrato Ordinario in Tirocinio, Tribunale di Firenze*)

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La disciplina originaria. – 3. Le novità della riforma Cartabia. – 4. Il rapporto con le nuove pene sostitutive. – 5. Entrata in vigore e disciplina transitoria. – 6. Conclusioni.

1. La legge 27 settembre 2021, n. 134¹ recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» ha aperto la strada a quella che è stata definita come la più ampia, organica² e trasversale riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale approvata negli ultimi trent'anni³. Dal punto di vista strutturale, la legge delega si compone di due articoli: l'articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore della legge; l'art. 2 contiene modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. L'intervento di riforma è riconducibile a una serie di diverse finalità, sottese alle varie disposizioni di legge, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso la sua deflazione⁴ e la sua digitalizzazione⁵. In

¹ Indicata come “riforma Cartabia”, dal nome del precedente Ministro della Giustizia Marta Cartabia. Sulla “riforma Cartabia” si rinvia a: M. Gialuz, *La “riforma Cartabia” del sistema penale*, in AA.VV., *Giustizia per nessuno*, Torino 2022, 285 ss.; E. Marzaduri, *La “riforma Cartabia” e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali; effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in www.la legislazione penale.eu, 25.1.2022, 1 ss.;

² L'organicità è riscontrabile in due elementi della riforma. Da un lato, la coerenza finalistica dei numerosi interventi di cui la riforma è costituita e, dall'altro, la stretta interconnessione funzionale realizzata fra profili istituzionali ed istituti sostanziali e processuali verso l'obiettivo unitario dell'efficienza e dell'alleggerimento del sistema. Così, F. Palazzo, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in www.sistemapenale.it, 8.9.2022.

³ G.L. Gatta, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?*, in www.sistemapenale.it, 31.10.2022.

⁴ Il termine “deflazione” è mutuato dalla macroeconomia, dove indica un calo del livello generale dei prezzi, fenomeno inverso, quindi, all'inflazione. Nella riforma Cartabia lo si impiega per indicare la riduzione del numero di procedimenti e processi (penali e civili). Infatti, le medesime esigenze, di riduzione dell'arretrato pendente innanzi ai Tribunali ordinari ed alle Corti d'Appello e di assicurare una considerevole diminuzione dei tempi di giudizio, sono alla base anche della quasi contemporanea riforma del processo civile, inizialmente delineata con la legge 26 novembre 2021, n. 206 di delega al Governo, poi concretizzata mediante l'adozione di due decreti legislativi. L'entrata in vigore delle nuove norme è avvenuta, per alcune, a partire dal 1.1.2023 mentre, per altre, è prevista a partire dal 30.6.2023.

⁵ Ulteriori misure sono, inoltre, rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del

particolare, proprio le menzionate esigenze deflative del processo penale hanno portato il legislatore, in sede di delega all'Esecutivo, a dettare principi e criteri direttivi volti a riformare, in primo luogo, alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare⁶, nonché per la riforma dei riti alternativi, con l'obiettivo di estenderne l'applicabilità e renderli maggiormente appetibili, così da ottenere l'effetto ultimo di un alleggerimento del rito dibattimentale⁷. Esigenze di deflazione sono alla base anche della riforma proposta sia per i procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico, caratterizzati dall'assenza dell'udienza preliminare e dall'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta a giudizio⁸, sia il sistema delle impugnazioni che coinvolge tanto il giudizio di appello⁹, quanto il giudizio in Cassazione¹⁰. Infine, le medesime finalità di alleggerimento del processo penale sono perseguite anche con la previsione di un intervento sulla disciplina delle

reato.

⁶ Senza alcuna pretesa di esaustività, l'indicazione del legislatore, per quanto riguarda le indagini preliminari, è stata quella di intervenire sui termini di durata dell'attività di indagine, sull'iscrizione nel registro della notizia di reato introducendo la possibilità, su richiesta di parte, di far accertare dal giudice la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodatarla, nonché sulla fase conclusiva delle indagini preliminari con l'obiettivo di ridurre i momenti di stasi del processo. Per quanto riguarda, invece, l'udienza preliminare, l'obiettivo è di limitarne la necessità tramite l'estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica. Si intende, inoltre, incidere sui criteri decisori di cui agli articoli 125 disp. att. Cpp e 425, co. 3, Cpp (regola di giudizio per l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere) sostituendo l'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio con l'inidoneità dei medesimi elementi a consentire una «ragionevole previsione di condanna» e sui criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale, prevedendosi che gli uffici del pubblico ministero nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

⁷ La delega all'Esecutivo coinvolge il patteggiamento, il giudizio abbreviato ed il procedimento per decreto. Più in generale, la legge delega intende aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del Giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato e consentire all'imputato, in caso di nuove contestazioni in dibattimento, di richiedere l'accesso ai riti alternativi. Quanto al dibattimento, invece, le indicazioni della legge delega richiedono di intervenire sul calendario organizzativo delle udienze, sul deposito delle consulenze tecniche e delle perizie entro un termine congruo, sull'assegnazione alle parti di limiti più stringenti per le rispettive richieste di prova. Da ultimo, è previsto che, in caso di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta.

⁸ In particolare, la riforma prevede un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza-filtro), nell'ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. In tale occasione potrà anche ricevere eventuali richieste di riti alternativi.

⁹ Il Governo è stato delegato ad estendere le tradizionali ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna al lavoro di pubblica utilità) e a prevedere l'inammissibilità dell'appello per motivi non specifici.

¹⁰ Per il giudizio in Cassazione la delega ha previsto, fra le altre novità, che la trattazione dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, facendo salva la possibile richiesta delle parti di discussione orale. Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l'introduzione di un ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

condizioni di procedibilità¹¹, nonché attraverso un potenziamento degli istituti della non punibilità per particolare tenuità del fatto e della messa alla prova. Nello specifico, attraverso l'intervento su tali istituti si cerca di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento. Con tale obiettivo, il disegno di legge, da un lato, delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni¹², dall'altro, la necessità di un ulteriore sforzo deflativo, legata al numero e alla durata dei procedimenti penali, ha ispirato il legislatore della c.d. riforma Cartabia, in sede di delega all'Esecutivo, nel prevedere, al co. 22 dell'art. 1 della l. 134/2021, l'estensione dell'ambito applicativo della messa alla prova, con riferimento a «ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto». Presentano, infine, alcune finalità deflative anche alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema sanzionatorio penale¹³.

La legge delega è stata attuata, ad un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150¹⁴.

2. Ciò detto, il presente contributo si occupa dell'istituto della messa alla prova cercando, da un lato, di ricostruirne la disciplina originaria e, dall'altro, di mettere in luce le novità della riforma Cartabia che hanno riguardato il suo ambito applicativo.

La l. 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto, nei confronti dei soggetti maggiorenni al momento del compimento del fatto di reato, l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, già previsto nei confronti dei minorenni agli artt. 28 e 29 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448¹⁵. L'intervento normativo, con chiare finalità di

¹¹ È previsto l'ampliamento dell'ambito di applicazione della procedibilità a querela (ad esempio, dovrà essere prevista la querela per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a 2 anni).

¹² È fatta salva la possibilità di prevedere eccezioni per specifici reati e l'obbligo di precludere sempre l'accesso all'istituto in caso di reati di violenza domestica.

¹³ In particolare, il Governo è stato delegato a rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, da individuare nella semilibertà, nella detenzione domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria, ampliandone l'ambito di applicazione. Le nuove pene sostitutive, irrogabili entro il limite di 4 anni di pena inflitta, saranno direttamente applicate dal giudice della cognizione, alleggerendo così il carico dei giudici di esecuzione. Il Governo è inoltre stato delegato a disciplinare una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

¹⁴ Il rispetto del termine di un anno dall'entrata in vigore della legge delega, per l'attuazione mediante decreto legislativo, ha consentito all'Italia di rientrare nel Piano nazionale di resilienza e ripresa (P.N.R.R.) e beneficiare così di appositi fondi europei.

¹⁵ La messa alla prova minorile e quella dedicata ai maggiorenni presentano vari elementi di differenziazione. Nello specifico, a differenza di ciò che si vedrà per la messa alla prova dei maggiorenni, la messa alla prova

riparazione sociale, si era reso necessario per ovviare alle criticità del sistema penale, riconducibili sostanzialmente all'inflazione procedimentale ed al sovraffollamento carcerario¹⁶.

L'istituto in esame¹⁷, realizzando una anticipazione del trattamento rieducativo e risocializzante cui è improntato il sistema sanzionatorio penale, comporta evidenti benefici non soltanto per l'individuo che vi si sottopone, ma per l'intera collettività, contribuendo altresì alla riduzione delle tempistiche processuali e, quindi, all'efficienza del sistema penale nel suo complesso. La sospensione del procedimento con messa alla prova si presenta come una modalità alternativa di definizione del processo. Infatti, a determinati presupposti, l'imputato può richiedere, entro l'apertura del dibattimento *ex art. 464-bis Cpp*, la sospensione del procedimento con conseguente affidamento al servizio sociale con un particolare programma¹⁸. D'altro canto, sul piano sostanziale, l'esito positivo della prova determina l'estinzione del reato per il quale si procede. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato rientra, pertanto, fra le cause estintive del reato¹⁹, così qualificandosi quei fattori che sopravvengono quando il reato è già perfetto e che sono destinati ad incidere sulla sola punibilità, per ragioni estranee o contrastanti con la protezione del

minorile è svincolata da ogni parametro edittale o dal titolo di reato, potendo essere applicata per qualsiasi fattispecie penale. Inoltre, solo il giudice specializzato minorile può sospendere il processo d'ufficio, quando ritenga necessario ricorrere alla messa alla prova: nel rito ordinario, infatti, l'applicazione dell'istituto è subordinata ad una specifica richiesta dell'indagato o dell'imputato.

¹⁶ Si è cercato, in tal modo, di fornire anche una risposta concreta alle sollecitazioni europee circa la necessità di riformare il sistema sanzionatorio italiano eccessivamente incentrato sulla sola detenzione inframuraria, risposta resa ancora più urgente dalla condanna inflitta all'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Torreggiani* (C. eur., 8.1.2013, *Torreggiani e altri c. Italia*).

¹⁷ Per una sua ricostruzione, senza pretesa di esaustività, V. Bove, *La messa alla prova*, Pisa 2018; E. Lanza, *La messa alla prova processuale. Da strumento di recupero per i minorenni a rimedio generale deflativo*, Milano 2017; N. Triggiani, *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, Torino 2014; M.L. Galati, L. Randazzo, *La messa alla prova nel processo penale. Applicazioni pratiche e strategie difensive*, Milano 2020; E. Antonuccio, L. Degl'Innocenti, *La messa alla prova per adulti*, Milano 2019.

¹⁸ Il legislatore consente di avanzare la richiesta personalmente o per mezzo di procuratore speciale (art. 464-bis Cpp), fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, prevedendo, comunque, la possibilità di chiedere la messa alla prova anche durante la fase delle indagini preliminari (art. 464-ter Cpp). Può altresì chiedersi la sospensione del processo con messa alla prova a seguito di giudizio immediato, nei quindici giorni successivi, ovvero in sede di opposizione a decreto penale di condanna (art. 464-bis Cpp). La necessità di una richiesta personale dell'indagato o dell'imputato per l'accesso alla messa alla prova determina che la stessa acquisisca una natura quasi "negoziale", implicando una scelta concorde di convenienza delle parti e, nella fase investigativa, in cui è richiesto il consenso del pubblico ministero (art. 464-quater Cpp) «acquista finanche una configurazione 'patteggiata', per la necessità di un accordo tra l'indagato e il pubblico ministero; tutto ciò secondo un indirizzo di politica legislativa cui non sono estranee finalità generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravità». Così, C. cost., 10.6.2020, n. 139, in www.sistemapenale.it, con nota di L. Camaldo, *Secondo la Consulta è legittimo che la messa alla prova del minore non possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari*, 10.2.2021.

¹⁹ Le altre sono: la morte del reo prima della condanna; l'amnistia propria; la remissione della querela; la prescrizione; l'oblazione nelle sole contravvenzioni; la sospensione condizionale della pena; il perdono giudiziale.

bene protetto dalla norma incriminatrice²⁰. Più precisamente, l'istituto in esame rientra fra le cause di estinzione del reato c.d. generali, contemplate cioè nella parte generale del codice penale e riferibili, quindi, a tutti o alla maggior parte dei reati²¹.

La corretta individuazione della natura giuridica della messa alla prova, stante i suoi profili processuali e sostanziali, ha visto contrapposti nel dibattito giurisprudenziale essenzialmente due principali orientamenti. Secondo una prima ricostruzione²², l'istituto avrebbe natura processuale e, pertanto, ai fini della successione delle leggi penali nel tempo sarebbe soggetto al principio *tempus regit actum*. In base ad una opposta lettura²³, l'incidenza dell'istituto sulla punibilità ne svelerebbe la natura sostanziale tale da comportarne l'applicazione retroattiva ex art. 2, co. 4, Cp, anche nei procedimenti in cui il dibattimento sia già iniziato al momento di entrata in vigore della legge. La Corte Costituzionale²⁴ ha, da ultimo, avallato il primo dei due orientamenti indicati rilevando che «il nuovo istituto ha effetti sostanziali perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale...espressione del principio *tempus regit actum*. Il principio potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria, ma la mancanza di questa non è certo censurabile».

Così ricostruita la natura giuridica dell'istituto, occorre delinearne presupposti, limiti ed il relativo procedimento. In particolare, l'art. 168-bis, co. 1, Cp fissa le condizioni oggettive di applicazione della misura, la quale può essere richiesta dall'imputato per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per tutti i delitti indicati nominativamente all'art. 550, co. 2, Cpp²⁵, per i quali sia prevista la citazione diretta a giudizio. Quanto alle condizioni soggettive, la sospensione del procedimento non può essere concessa per più di una volta²⁶ (co. 4) e non può mai essere applicata ai delinquenti abituali, professionali o

²⁰ R. Garofoli, *Compendio di Diritto penale, Parte generale*, Trento 2016, 614.

²¹ In ciò distinguendosi, quindi, dalle cause di estinzione del reato c.d. speciali, collocate nella parte speciale del codice o in leggi speciali con riguardo solo a talune fattispecie criminose.

²² Cass. 31.7.2014, n. 35717, in *CEDCass*, m. 259935.

²³ Cass. 9.7.2014, n. 30599.

²⁴ C. cost., 26.11.2015, n. 240, in www.questionegiustizia.it, con nota di F. Piccichè, *La messa alla prova per adulti alla Consulta*, 10.2.2016.

²⁵ Si tratta di un elenco tassativo di delitti (violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato in udienza aggravato, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, lesioni personali stradali (anche aggravate), ricettazione, furto aggravato ai sensi dell'art. 625, co. 2, Cp), per i quali la norma attribuisce al pubblico ministero il potere di esercitare l'azione penale con citazione diretta a giudizio, in deroga alla regola generale, fissata al co. 1, in base alla quale egli procede in tal modo solo per i reati punibili fino a quattro anni. Si tratta di reati accomunati da due elementi: 1. la punibilità con un massimo di pena edittale detentiva compreso tra cinque e sei anni; 2. la tendenziale non particolare difficoltà di accertamento, costituente la *ratio* primaria della deroga.

²⁶ Costituiscono eccezione i casi di reati commessi in concorso formale o esecutivi di un medesimo disegno

per tendenza (co. 5). Una volta ottenuta la sospensione del procedimento con messa alla prova²⁷, l'indagato o imputato è tenuto, innanzitutto, alla prestazione di condotte riparatorie, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, al risarcimento del danno cagionato. Egli viene, inoltre, affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma²⁸ che può prevedere attività di volontariato di rilievo sociale o l'osservanza di prescrizioni relative a rapporti con il servizio o con una struttura sanitaria, ovvero prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali²⁹. La concessione della messa alla prova deve, inoltre, essere sempre subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità, che consiste nello svolgimento di una prestazione non retribuita a favore della collettività. La durata del percorso di messa alla prova è stabilita, con il consenso, a pena di nullità, dell'indagato/imputato ovvero del suo procuratore speciale, e del Pubblico Ministero, sentita la persona offesa³⁰, ove compaia (art. 464-*quater* Cpp) Tale durata non potrà in ogni caso superare i due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, e un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria (art. 464-*quater* Cpp).

Ai sensi dell'art. 168-*ter* Cp., la sospensione del procedimento con messa alla prova comporta la sospensione del termine di prescrizione del reato³¹. È opportuno precisare che la sospensione della prescrizione, in deroga a quanto previsto al primo comma

criminoso (reato continuato) rispetto ad altri, per i quali si sia proceduto separatamente e sia stato già concesso tale beneficio, come affermato di recente dalla Corte Costituzionale (C. cost., 12.7.2022, n. 174, in www.cortecostituzionale.it, m. 44928, 44929).

²⁷ L'accoglimento dell'istanza presuppone che il giudice ritenga idoneo il programma di trattamento presentato, in base ai parametri di cui all'art. 133 Cp, e possa ritenere che l'indagato/imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati in futuro, disponendo, ove necessario e con il consenso dell'indagato/imputato, modifiche al programma (art. 464-*quater* Cpp). La prognosi favorevole dell'imputato circa l'astensione dalla commissione di ulteriori reati andrà valutata tenendo in considerazione che con la messa alla prova questi è affidato ai servizi sociali per attività di supporto e cura e che sono attivati sistemi di controllo periodico da parte degli uffici locali di esecuzione penale esterna (art. 141-*ter* Cpp).

²⁸ Il programma di messa alla prova è elaborato dall'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE, su iniziativa dell'indagato/imputato.

²⁹ Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavori di pubblica utilità possono essere adibiti afferiscono alle seguenti tipologie di attività: 1. socio-sanitarie (alcol e tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori); 2. protezione civile (soccorso alla popolazione anche in caso di calamità); 3. patrimonio ambientale (fruibilità e tutela, prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna, attività connesse al randagismo animali); 4. patrimonio culturale e archivistico: fruibilità e tutela, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche; 5. immobili e servizi pubblici: ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi; 6. specifiche competenze e professionalità dell'imputato. Così è indicato nell'art. 2, co. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 recante la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato.

³⁰ In assenza di specificazioni circa i poteri della persona offesa nella fase procedimentale in esame, potrebbe ritenersi che la stessa sia meramente titolare del diritto di essere sentita, analogamente a quanto accade, per esempio, nel caso di istanze di modifica o di sostituzione delle misure cautelari per i reati a base violenta.

³¹ È comunque possibile acquisire, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato (art. 464-*sexies* Cpp).

dell'art. 161, ha effetto soltanto nei confronti dell'imputato messo alla prova e non nei confronti degli eventuali coimputati, essendo determinata da una causa di natura esclusivamente personale.

La sottoposizione dell'indagato o dell'imputato alla prova può dare esito positivo oppure esito negativo. In caso di esito positivo, il reato è estinto³², ma resta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, eventualmente previste dalla legge. In caso di esito negativo della messa alla prova, invece, con ordinanza il giudice dispone che il procedimento riprenda il suo corso (art. 464-*septies* Cpp) e viene meno l'effetto sospensivo del termine di prescrizione (art. 168-*ter* Cp). Le medesime conseguenze previste per il caso di esito negativo della messa alla prova trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui si decida di revocare la sospensione del procedimento. Infatti, il giudice è tenuto a disporre con ordinanza la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova: 1) in caso di trasgressione grave o reiterata al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte; 2) in caso di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 3) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede (art. 168-*quater* Cp). La revoca può essere disposta anche d'ufficio, previa udienza in camera di consiglio, in contraddittorio tra le parti e con avviso alla persona offesa (art. 464-*octies* Cpp)³³.

In questi termini, quindi, l'istituto della messa alla prova appare contraddistinto in senso fortemente rieducativo. L'indagato o imputato viene collocato in primo piano ed intorno a lui viene costruito un programma articolato e complesso, con l'obiettivo di realizzare un trattamento rieducativo personalizzato, adattato all'ambiente sociale, familiare ed economico di predetto soggetto. Allo stesso tempo, la vittima non viene trascurata: i suoi interessi assumono un ruolo primario nel provvedimento che riconosce l'esito eventualmente positivo o negativo della messa alla prova³⁴.

3. Come anticipato in fase introduttiva, la legge delega all'art. 1 co. 2, con riferimento all'istituto in esame, richiedeva al Governo «di estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'art. 550 co. 2 Cpp, a ulteriori specifici reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 6 anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori,

³² Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato, all'esito dell'udienza in camera di consiglio appositamente fissata, previa acquisizione della relazione conclusiva a cura dell'UEPE (art. 464-*septies* Cpp, art. 168-*ter* Cp).

³³ L'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta in caso di revoca o di esito negativo della precedente messa alla prova (art. 464-*novies* Cpp).

³⁴ M. Miedico, *Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 14.4.2014.

da parte dell'autore, compatibili con l'istituto». In aggiunta, veniva altresì richiesto «di prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero». Il d.lgs. 150/2022, attuativo della l. 134/2021, ha recepito le indicazioni del Parlamento³⁵ e modificato la disciplina della messa alla prova sotto un duplice profilo. In primo luogo, ai sensi dell'art. 32 del Decreto di riforma, è stato integrato il comma secondo dell'art. 550 Cpp, mediante l'inserimento di nuove fattispecie di reato, punite fino a sei anni di reclusione e ritenute dal legislatore delegato compatibili con l'istituto. L'elenco tassativo³⁶, così

³⁵ In particolare, è la stessa *Relazione illustrativa del d.lgs. 10.10.2022, n. 150*, in *GU suppl straord n. 5*, 19.10.22, 470, ha chiarire le ragioni di tale scelta. Si legge, infatti, che, nei sui primi sette anni di applicazione, l'istituto della messa alla prova si è rivelato uno strumento notevolmente efficace da almeno due punti di vista: in primo luogo, sotto il profilo della deflazione dei tempi processuali, in quanto, durante la prova, non viene svolta alcuna attività giudiziaria; in secondo luogo, l'esito positivo della prova determina, come già visto, l'estinzione del reato, così impedendo l'eventuale condanna e la conseguente carcerazione. In tal senso appare evidente la sua funzione di filtro *in itinere*. Inoltre, la messa alla prova si è dimostrata efficace sotto il profilo rieducativo, in quanto, anticipando il trattamento risocializzante dell'interessato alla fase del processo di cognizione, previene il contatto del medesimo con il carcere: efficacia dimostrata dal riscontro della sensibile riduzione della percentuale di recidiva in riferimento a coloro che hanno svolto la prova con esito positivo.

³⁶ Si tratta dei seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 Cp), resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 Cp), occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia (art. 337-bis, co. 1, 2, Cp), interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità da parte di capi, promotori ed organizzatori, (art. 340, co. 3, Cp), oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (art. 343, co. 2, Cp), esercizio abusivo di una professione aggravato (art. 348, co. 3, Cp), violazione di sigilli aggravata (art. 349, co. 2, Cp), violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 Cp), falsa testimonianza (art. 372 Cp), false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (art. 374-bis Cp), intralcio alla giustizia con l'uso di violenza o minaccia (art. 377, co. 3, Cp), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis Cp), evasione aggravata da minaccia, violenza o effrazione (art. 385, co. 2, Cp), procurata inosservanza di pena (art. 390 Cp), istigazione a delinquere (art. 414 Cp), istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 Cp), alterazione di monete (art. 454 Cp), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 Cp), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 Cp), contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto (art. 467 Cp), contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (art. 468 Cp), indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento (art. 493-ter Cp), falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 Cp), fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali (art. 495-ter Cp), false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 Cp), possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis Cp), possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter Cp), atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva pericolo che essi vi assistano (art. 527, co. 2, Cp), bigamia (art. 556 Cp), rissa aggravata con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime (art. 588, co. 2, Cp), violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 Cp), violazione di domicilio con violenza sulle cose, alle persone o se il colpevole è armato (art. 614, co. 4, Cp), violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615, co. 1, Cp), violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 619, co. 2, Cp), furto aggravato (art. 625 Cp), danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 635, co. 3, Cp), truffa aggravata (art. 640, co. 2, Cp), fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642, co. 1 e 2, Cp), appropriazione indebita (art. 646 Cp), ricettazione (art. 648 Cp), contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al d.p.r. 23 gennaio 1973, n.43, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, divieto di detenzione e

come integrato dal decreto in esame, ora comprende numerosi delitti fra i quali si segnalano, in particolare, i delitti di frode assicurativa, appropriazione indebita, falsa testimonianza, l'esercizio abusivo della professione, l'evasione aggravata da minaccia, violenza o effrazione, la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale. Si tratta di reati che, oltre a rispettare il limite edittale indicato nella legge delega, sono idonei, per natura, a condotte riparative o a percorsi risocializzanti dell'autore e presentano una non particolare difficoltà nell'accertamento³⁷.

Un secondo ordine di novità introdotte dalla riforma riguarda invece l'iniziativa nella richiesta della messa alla prova. È infatti espressamente previsto che la messa alla prova possa essere chiesta dal Pubblico Ministero durante il processo (artt. 168-bis Cp e 464-bis Cpp) ovvero nel corso delle indagini preliminari, ai sensi del nuovo art. 464-ter 1 Cpp. In tal modo, si cerca di incentivare al massimo l'impiego dell'istituto. In relazione alla fase processuale, come anticipato, è stato inserito nell'art. 464-bis, co. 1, Cpp³⁸, con riferimento alla richiesta dell'imputato, l'inciso «anche su proposta del pubblico ministero», con la specificazione che «se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova». Si tratta di una disposizione dalla chiara finalità garantista: considerato che l'impulso non proviene dall'interessato ma dal pubblico ministero diventa giusto e necessario, nel pieno rispetto del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost., concedere all'imputato un termine di tempo per valutare se aderire alla proposta, richiedendo la sospensione³⁹.

In relazione alla fase delle indagini preliminari, è stata introdotta una nuova disposizione, l'art. 464-ter.1 Cpp (Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari)⁴⁰, che

raccolta di armi da guerra e collezione di armi comuni da sparo, importazione definitiva di armi comuni da sparo (artt. 4, co. 4, 10, co. 3, 12, co. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110), istigazione, proselitismo ed induzione al reato di persona minore (art. 82, co. 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza (artt. 75, co. 2, 75-bis, 76 co. 1, 5, 7, 8 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), false attestazioni e certificazioni (art. 55-quinquies, co. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), contraffazione o alterazione di visto di ingresso o permesso di soggiorno, reingresso nel territorio dello stato dello straniero già espulso, trasgressione del divieto di reingresso, esibizione o trasmissione di documenti o atti falsi per ingresso e soggiorno di investitori (artt. 5, co. 8-bis, 10, co. 2-quater, 13, co. 13-bis, 26-bis, co. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), omessa dichiarazione (art. 5, co. 1 e 1-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

³⁷ A. Madeo, *Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflativa comune nella "riforma Cartabia"*, in www.la legislazione penale.eu, 2022.

³⁸ L'art. 464-bis, co. 1, Cpp, come integrato dal d.lgs. 150/2022 stabilisce: «Nei casi previsti dall'art. 168-bis c.p. l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova».

³⁹ A. Madeo, *op. cit.*, 24.

⁴⁰ Art. 464-ter.1 Cpp: «1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'art. 415-bis, può proporre alla persona

disciplina modi, tempi, forme e contenuti della proposta. La disposizione citata prevede infatti che, il Pubblico Ministero, quando emette l'avviso di conclusione delle indagini⁴¹, ex art. 415-bis Cpp, possa proporre all'indagato di seguire un percorso di messa alla prova, indicando durata e contenuti essenziali del programma trattamentale, anche avvalendosi dell'UEPE. A fronte della proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'indagato può aderire⁴², entro i venti giorni successivi alla notifica dell'avviso, mediante una dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, da depositarsi presso la segreteria del Pubblico Ministero. In caso di adesione, quest'ultimo formulerà l'imputazione (e l'indagato assumerà la veste di imputato) e trasmetterà gli atti al G.I.P., con contestuale avviso alla persona offesa, che ha facoltà di depositare memorie entro dieci giorni, presso la cancelleria del giudice. Al di fuori dei casi di proscioglimento, se ritiene idonea la proposta, il G.I.P. richiede all'UEPE l'elaborazione del programma di trattamento, d'intesa con l'imputato, con trasmissione dello stesso entro novanta giorni. Qualora non ritenga necessario disporre la comparizione in udienza camerale dell'indagato, per verificare la volontarietà dell'adesione al programma, e quest'ultimo non necessiti di modifiche o integrazioni, da effettuarsi rigorosamente con il consenso dell'imputato,

sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna. 2. Nel caso previsto dal co. 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice. 4. Nel caso previsto dal co. 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'art. 464-*quater* co. 3 primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato. 5. Nel caso previsto dal co. 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato. 6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'art. 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. 7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del co. 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal co. 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova».

⁴¹ Il limite temporale, dato dalla chiusura delle indagini preliminari, è giustificato, nella relazione illustrativa del decreto, da una *ratio* di garanzia: la completezza delle indagini preliminari assicura, da un lato, la possibilità per la persona ad esse sottoposta di operare scelte processuali con piena cognizione di causa; e, dall'altro, la serietà del lavoro inquirente, scongiurando il rischio di prassi che possano svuotare di contenuto il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Così, *Relazione illustrativa, cit.*, 475.

⁴² L'adesione dell'imputato alla richiesta del pubblico ministero è elemento di fondamentale importanza. Infatti, in mancanza di tale elemento, la sospensione con messa alla prova sulla base della sola richiesta del pubblico ministero avrebbe costituito una violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 27 Cost. (principio di colpevolezza e di presunzione di innocenza), dato che tale richiesta avviene quando non è stata ancora accertata la responsabilità penale dell'indagato. La proposta del pubblico ministero, come emerge anche dalla Relazione Illustrativa, deve svolgere una funzione propulsiva, incentivando la successiva richiesta dell'imputato, e non sostituire quest'ultima.

il giudice per le indagini preliminari pronuncerà ordinanza, disponendo la sospensione del procedimento per messa alla prova.

Così descritte le due principali novità della riforma, è opportuno accennare brevemente ad alcuni ulteriori profili innovativi, solo in apparenza minori. Il d.lgs. 150/2022 ha cercato, infatti, di coniugare la disciplina della messa alla prova con la giustizia riparativa⁴³. A tal fine, in relazione al contenuto del programma di trattamento, il nuovo art. 464-bis, co. 4, Cpp, fa espresso riferimento allo svolgimento di programmi di giustizia riparativa⁴⁴.

Il programma di giustizia riparativa è stato quindi preso in considerazione dal decreto in esame al fine di riempire il contenuto del programma trattamentale che l'interessato deve allegare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Ciò al fine di facilitare l'esito positivo di quest'ultima, tenuto conto dei più ampi contenuti della giustizia riparativa. Ulteriori profili di novità nella disciplina della messa alla prova riguardano il riferimento alla c.d. udienza predibattimentale, ex art. 544-bis Cpp, introdotta dalla riforma. Infatti, alla luce della nuova disciplina, il pubblico ministero potrà avanzare la richiesta di messa alla prova anche in sede predibattimentale.

4. La riforma della messa alla prova, così come sopra delineata, deve essere analizzata anche in rapporto alla radicale rivisitazione della tipologia di pene sostitutive delle pene detentive brevi operata dal legislatore delegato⁴⁵. Nello specifico, l'art. 1, co. 17, l. 134/2021 richiedeva al Governo di abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, previste dalla l. 24 novembre 1989, n. 689 (lett. a), e di prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi la semi-libertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità, la pena pecuniaria (lett. b). Nessuna indicazione, invece, veniva data in ordine all'affidamento in prova al

⁴³ Il sistema di c.d. giustizia riparativa si caratterizza per il sempre maggior peso e rilievo che viene attribuito alla condotta riparatoria, rappresentando un notevole passo in avanti rispetto ad un sistema normativo come il nostro in cui, in origine, al risarcimento del danno si attribuiva solo rilievo ai fini del trattamento sanzionatorio con la previsione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 6, Cp. Per un approfondimento sul tema E. Venafro, "Restaurare" il diritto penale: la sfida della giustizia riparativa, in Tra principi del diritto penale e teoria del reato, Per Giovannangelo De Francesco, Atti del convegno Pisa, 6.5.2022, A. Gargani, D. Notaro, L. Notaro, S. Riccardi, L. Ricci, A. Savarino, A. Vallini (a cura di), Pisa 2022, 233 ss.; R. Bartoli, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in RIDPP 2016, 96 ss.

⁴⁴ La combinazione fra l'istituto della messa alla prova con la giustizia riparativa è stata realizzata ancora una volta in funzione di deflazione dei tempi processuali. Così, A. Madeo, *op. cit.*, 25. Si veda anche, sul punto, S. Tarantino, *Probation dell'imputato maggiorenne e profili riparativi*, in Giustizia e mediazione, S. Dalla Bontà, E. Mattevi (a cura di), Napoli 2022, 102 ss.

⁴⁵ Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La *ratio* istitutiva va ricercata in un temperamento del carattere repressivo del sistema penale, oltre che nella volontà di contrastare il sovraffollamento carcerario. Sul tema si veda F. Fiorentin, *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, Milano 2021.

servizio sociale, che viene quindi escluso dal novero delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. La scelta è finalizzata ad incentivare la richiesta, da parte dell'imputato, della sospensione del procedimento con messa alla prova, riducendo così i tempi del processo, ed evitando lo svolgimento dell'intero giudizio di cognizione.

Più in generale, quanto al rapporto fra l'istituto della messa alla prova e le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, è opportuno considerare la specifica scelta fatta del legislatore delegato di denominare le nuove pene aggiungendo l'aggettivo "sostitutive". L'obiettivo è rendere le stesse immediatamente distinguibili rispetto ad istituti analoghi⁴⁶, ma aventi diversa natura giuridica e disciplina, quale ad esempio il lavoro di pubblica utilità⁴⁷ disposto nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Le sanzioni sostitutive, infatti, operano in sostituzione di una pena detentiva breve e presuppongono quindi una pronuncia di condanna. Le stesse mantengono, peraltro, una dimensione funzionale di accessorietà rispetto alla pena sostituita, atteso che, trattandosi di sanzioni restrittive della libertà personale, la mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazione delle prescrizioni in essa contenute comporta, in ultima istanza, il recupero, in tutto o in parte, della pena detentiva originaria (art. 66 della l. 689/1981)⁴⁸. È evidente, quindi, la differenza con il lavoro di pubblica utilità prestato nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. In questo caso, infatti, manca una pronuncia di condanna e la richiesta di messa alla prova comporta una sospensione del procedimento che consente all'indagato o all'imputato di ottenere, in caso di esito positivo della prova, oltre all'estinzione del reato commesso anche una conseguente pronuncia di proscioglimento. Nell'ottica, quindi, di una valorizzazione sia del trattamento più favorevole al reo sia delle esigenze deflattive sottese all'intera riforma, qualora ne ricorrano i presupposti, pare preferibile seguire la strada della sospensione del procedimento con messa alla prova che, come visto, riduce i tempi del processo,

⁴⁶ Si pensi anche ad altre misure alternative alla detenzione quali la semi-libertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità disposto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell'ambito della sospensione condizionale della pena.

⁴⁷ Il lavoro di pubblica utilità, quindi, è sia elemento del programma di messa alla prova sia pena sostitutiva. Con riferimento al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il nuovo art. 56-bis l. 689/1981 prevede che il condannato possa svolgere (di regola nella sua regione di residenza) dalle 6 alle 15 ore di lavoro settimanali, con un limite massimo di 8 ore giornaliere. Un giorno di pena viene sostituito dalla prestazione di due ore di lavoro (come si comprende dal combinato disposto dell'art. 56-bis, co. 3, che stabilisce che un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro, e dell'art. 57, che prevede che la durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita). Sul punto, E. Iannelli, *Le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi: profili sostanziali*, in I dossier della Bimestrale de il sistema di diritto penale-La riforma Cartabia d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 2022, 85.

⁴⁸ Così si legge nella *Relazione del 5 gennaio 2023, n. 2 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione avente ad oggetto "La riforma Cartabia"*, in www.cortedicassazione.it, 10.1.2023, 199.

consente di evitare lo svolgimento dell'intero giudizio e consente all'indagato o imputato di ottenere una sentenza di proscioglimento anziché di condanna.

5. Il d.lgs. 150/2002 ha posto problemi di diritto intertemporale. In particolare, la questione riguarda la possibilità di applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova per taluno dei nuovi delitti cui la riforma ha esteso l'applicazione dell'istituto anche qualora, alla data di entrata in vigore della riforma, il relativo procedimento o processo sia già pendente. Per fornire una chiara soluzione, l'art. 90 d.lgs. 150/2022 ha previsto una disposizione transitoria⁴⁹ volta ad applicare la nuova disciplina retroattivamente, dato il suo contenuto di favore per l'indagato/imputato e in conformità alla *ratio* di massima deflazione del carico giudiziario, che rende opportuno anticipare anche la chiusura dei procedimenti e processi in corso. Infatti, l'art. 90 d.lgs. 150/2022, le cui disposizioni erano destinate in origine a trovare immediata applicazione con l'entrata in vigore del decreto il 1° novembre 2022, ha previsto l'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti pendenti in primo grado e in grado di appello, in relazione all'estensione dell'ambito operativo dell'istituto. La nuova disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova è, infatti, stata ritenuta "*in bonam partem*", avendo esteso per l'indagato e/o l'imputato la possibilità di accedere ad una modalità alternativa di definizione del procedimento o del processo, da cui può conseguire in caso di esito positivo l'estinzione del reato, per tutta una serie di nuovi delitti. La disciplina transitoria è orientata, quindi, a privilegiare la dimensione special-preventiva e il diritto al trattamento penale di favore, con effetti riduttivi sul numero dei giudizi di primo e secondo grado che devono giungere ad una sentenza di merito⁵⁰. L'art. 90 ha stabilito, inoltre, che qualora fossero decorsi i termini indicati nel co. 2 dell'art. 464-bis Cpp⁵¹ per formulare la richiesta in fase processuale per i nuovi reati, l'imputato è ammesso a formularla, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (co. 2 primo periodo); la richiesta va, invece, depositata in cancelleria entro 45 giorni dall'entrata in vigore del

⁴⁹ Si legge nella *Relazione del 7 novembre 2022, n.68 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione avente ad oggetto "Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162"*, in www.cortedicassazione.it, 8.11.2022, 21, che il legislatore delegato ha inteso così evitare quanto accadde con l'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 che, introducendo per la prima volta nell'ordinamento l'istituto della messa alla prova, non dettò disposizioni intertemporali, con conseguente impossibilità di accedere a tale forma di definizione del processo per tutti i giudizi in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 cit., vi fosse già stata la dichiarazione di apertura del dibattimento.

⁵⁰ *Relazione a cura dell'Ufficio del Massimario, cit.*, 21, che valorizza il ruolo della retroattività della *lex mitior* in materia penale (artt. 3, 117, co. 1, Cost.).

⁵¹ Vale a dire i termini per avanzare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

decreto, se per quel lasso di tempo non è stata fissata una nuova udienza (co. 2 secondo periodo). L'eventuale accoglimento della richiesta di messa alla prova, nel periodo in questione, consente alla costituita parte civile di esercitare l'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno in sede civile, non operando, per espressa previsione dell'art. 90, co. 3, d.lgs. 150/2022, la preclusione ex art. 75, co. 3, Cpp.

L'entrata in vigore della novella, come originariamente prevista, è stata successivamente differita al 30 dicembre 2022 con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162⁵². La riforma è, quindi, ufficialmente entrata in vigore il 30 dicembre 2022 con la conversione del d.l. 162/2022 ad opera della l. 30 dicembre 2022, n. 199. In particolare, la legge di conversione ha inserito nel d.lgs. 150/2022 alcune nuove disposizioni transitorie o ha modificato alcune di quelle già presenti. Tuttavia, il citato art. 90, dedicato alle disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, non ha subito alcuna modifica e/o integrazione, restando quindi pienamente valido quanto sopra delineato.

6. Secondo i primissimi commentatori⁵³, l'intervento operato sull'art. 550, co. 2, Cpp e la conseguente estensione del catalogo dei reati per i quali la messa alla prova può trovare applicazione appare soddisfacente. Ferma restando, infatti, la possibilità di procedere in un secondo momento ad un'ulteriore integrazione dell'elenco, l'estensione operata dalla riforma Cartabia è in linea con i criteri della legge delega in ordine alla compatibilità dei reati scelti con la *ratio* sottesa all'istituto. Peraltro, in ordine ai criteri selettivi, appare condivisibile la scelta di non richiedere l'estensione indiscriminata a quelli punibili con una pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni: ciò avrebbe consentito al legislatore delegato un'attuazione sicuramente molto più semplice e rapida, ma al tempo stesso meno selettiva, bastandogli innalzare da quattro a sei anni di pena detentiva il limite stabilito in via generale dall'art. 168-bis, co. 1, Cp per la fruibilità del beneficio⁵⁴.

Non sono mancate, tuttavia, voci dissonanti. Alcuni autori, infatti, hanno ritenuto eccessivamente limitata l'estensione della messa alla prova ai soli delitti puniti fino a sei anni di reclusione nel massimo, manifestando la propria delusione e le più ampie aspettative riposte nell'intervento legislativo⁵⁵. Nell'opinione di chi scrive, tuttavia, si tratta di una scelta politica, discrezionale, rimessa al legislatore delegato, non tenuto

⁵² L'art. 6 del d.l. 162/2022 ha infatti inserito nel d.lgs. 150/2022 il nuovo art. 99-bis contenente la nuova entrata in vigore.

⁵³ A. Salerno, *La messa alla prova*, in I dossier della Bimestrale de il sistema di diritto penale-La riforma Cartabia d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 2022.

⁵⁴ A. Madeo, *op. cit.*, 22.

⁵⁵ A. Sanna, *La messa alla prova riformata, tra giustizia riparativa ed esecuzione ante iudicium*, in www.discrimen.it, 13.12.2022.

necessariamente ad estendere ad ogni delitto punito fino a tale pena edittale massima la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova e tantomeno di modificare il tetto massimo *ex art. 168-bis Cp.* Peraltro, non può non tenersi conto del fatto che ancorando l'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova alla cornice edittale in astratto, il legislatore preclude l'accesso a tale istituto in tutti quei casi in cui, per effetto delle circostanze attenuanti e valutata la concreta offensività del fatto, la pena sarebbe risultata di gran lunga inferiore rispetto ai quattro anni di reclusione, pur partendo da un massimo edittale superiore. In siffatte ipotesi la finalità rieducativa e di risocializzazione dell'istituto, di certo non meno importante di quella deflattiva, potrebbe essere più facilmente raggiunta. Appare pertanto auspicabile una rimeditazione dei criteri di accesso alla messa alla prova, privilegiando le potenzialità rieducative e risocializzanti dell'istituto e consentendo al giudice di farne applicazione sulla base di una valutazione in concreto, che tenga debitamente conto della personalità dell'indagato/imputato e della gravità del fatto per cui si procede nei suoi confronti⁵⁶.

Con riferimento, invece, alla riconosciuta iniziativa in capo al Pubblico Ministero di poter proporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, la novella rischia di tradursi in un dispendio poco efficiente di energie.

Infatti, l'iniziativa del Pubblico Ministero presuppone sempre e comunque il consenso dell'indagato/imputato, il quale, ove interessato, ben potrebbe farsi promotore di tale epilogo processuale. Il rischio, quindi, è un sovraccarico sia per l'ufficio di Procura che per l'UEPE, di cui la Procura potrà avvalersi nel predisporre la proposta, a fronte della probabilità che tale proposta non trovi adesione da parte di un indagato che, se realmente intenzionato ad accedervi, avrebbe richiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova di propria iniziativa⁵⁷.

⁵⁶ Si rinvia alle considerazioni di A. Salerno, *op. cit.*, 106.

⁵⁷ Tali spunti riflessivi, qua pienamente condivisi, si devono ad A. Salerno, *La messa alla prova alla luce della riforma Cartabia*, in www.lamagistratura.it, 21.9.2021.